

## CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DI PISA

e

### L'ISTITUTO SCOLASTICO DI II GRADO I.I.S. "ANDREA PALLADIO" DI TREVISO per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte di studenti iscritti a corsi di Tirocinio Formativo Attivo istituiti presso l'Università di Pisa ai sensi del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249

L'UNIVERSITÀ DI PISA, CF 80003670504, con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti, 43/44, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Massimo Mario AUGELLO, nato a Catanzaro, il 08.07.1949

e

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ANDREA PALLADIO", con sede legale in TREVISO, Via TRONCONI n. 22, nella persona del Dirigente Scolastico Prof. FRANCO DE VINCENZIS, nato a Matera il 15/07/1966,

- Premesso che il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente: «*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*», d'ora in avanti DM 249/2010:
  - all'art. 10, disciplina le modalità di *Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado*
  - al comma 3 lettera b) del medesimo articolo, stabilisce che, tra i quattro gruppi di attività nelle quali si articola il tirocinio formativo attivo, è previsto un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, in collaborazione con il docente universitario;
  - All'art. 12 comma 1, stabilisce che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche **anche se non accreditate** secondo quanto previsto dal presente articolo, precisando tuttavia all'art. 15 comma 23 che sino alla predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 12, le università stipulano le convenzioni in parola con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

#### **Art. 1**

1. Ai sensi ed in applicazione della normativa richiamata nelle premesse, l'istituto scolastico si rende disponibile a svolgere le attività di tirocinio presso le proprie strutture a favore degli iscritti ai corsi di TFA attivati presso l'Università di PISA.
2. Nella presente convenzione sono descritte le competenze di ciascun Ente in merito all'attivazione, svolgimento e conclusione di dette attività.

## **Art. 2**

1. La Scuola accoglie a frequentare il tirocinio di cui all'articolo precedente i tirocinanti, iscritti presso l'Università di Pisa, per i quali sarà predisposto per ciascuno un progetto formativo contenente:
  - Il nominativo del tirocinante;
  - I nominativi dei tutor;
  - Le attività da svolgere;
  - I CFU assegnati al tirocinio con l'indicazione del periodo di svolgimento;
  - Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e della responsabilità civile.

## **Art. 3**

1. L'attività del tirocinante è verificata dai Tutor coordinatori e dal/i tutor dei tirocinanti, di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del DM 249/2010.
2. Per ciascun tirocinante, la Scuola progetta - di concerto con il Consiglio di corso di tirocinio ed al fine di integrare fra loro le attività formative - il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità.
3. Per ogni tirocinante inserito nella Scuola in base alla presente convenzione, il tutor coordinatore, di cui all'art. 11 comma 2 del DM 249/2010, predispone il progetto formativo e di orientamento citato all'art. 2.
4. In conformità a quanto disciplinato dall'art. 10 comma 4 del DM 249/2010, la gestione delle attività del tirocinio è competenza del Consiglio di corso di tirocinio.
5. In casi eccezionali, debitamente motivati, il Consiglio di tirocinio potrà valutare di prolungare la conclusione delle attività di tirocinio, che in ogni caso dovrà concludersi entro l'anno scolastico successivo alla data di inizio delle attività.

## **Art. 4**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività svolte, con particolare riferimento ai dati personali degli alunni con i quali si troverà ad operare;
  - frequentare la scuola nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati.
2. La Scuola si impegna a:
  - rispettare e far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti;
  - segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.
3. La Scuola si impegna altresì a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.

## **Art. 5**

1. L'attività di tirocinio nella Scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attività.
2. Dell'elaborato è relatore un docente universitario che ha svolto attività nel corso di tirocinio e correlatore l'insegnante tutor che ha seguito l'attività di tirocinio. La relazione consiste in un elaborato originale che, oltre all'esposizione delle attività svolte dal tirocinante, deve evidenziare la capacità del



medesimo di integrare, ad un elevato livello culturale e scientifico, le competenze acquisite nell'attività svolta in classe e le conoscenze in materia psico-pedagogica con le competenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attività di laboratorio.

#### **Art. 6**

1. L'Università di Pisa si impegna ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

#### **Art. 7**



1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, di espressamente acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della Legge 675 del 31/12/1996.

#### **Art. 8**

1. La presente convenzione diventa operativa, ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio, dopo la sottoscrizione, da parte del Dirigente Scolastico della scuola che ospita i tirocinanti e del Rettore dell'Università di Pisa.
2. La presente convenzione ha validità annuale, rinnovabile tacitamente una sola volta, e si applica ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
3. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto disciplinato dalla presente Convenzione, non risolvibile in via amichevole, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Pisa.

Treviso, 03/03/2015

p. L'Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico prof. Franco De Vincenzis

**IL RETTORE**  
**Prof. Massimo Mario Augello**

p. l'Università di Pisa, il Rettore

